

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 238

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISCITELLO

Abolizione degli oneri economici a favore dello Stato gravanti su manifestazioni finalizzate alla solidarietà o alla promozione sportiva

*Presentata il 30 maggio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, riserva alla Società italiana autori ed editori (SIAE), l'attività e l'intermediazione nella gestione dei diritti relativi alle opere dell'ingegno.

Rientra nei compiti della SIAE la tutela dei diritti degli autori ed editori, anche se non in forma esclusiva.

Tra le numerose attività che l'ente SIAE è chiamato a svolgere rientra pure la riscossione, per conto dello Stato, di alcuni diritti erariali, tra i quali quelli relativi a manifestazioni senza alcuna distinzione delle finalità che si intendono con esse raggiungere. In tal modo, anche le iniziative dirette a recuperare fondi per la solidarietà o per la ricerca scientifica sono

soggette a tassazione al pari di quelle prettamente organizzate a scopo di lucro.

Altresì, sempre più spesso, vengono promosse iniziative volte a scopi benefici che nella realtà nascondono quasi esclusivamente speculazioni. È indiscutibile che la cultura recentemente « acquisita » dal popolo italiano di aderire economicamente a manifestazioni, atte a reperire fondi per la ricerca scientifica o per assolvere ad una funzione di sostegno sociale individuale o collettiva, costituisce una aberrazione delle disfunzioni dello Stato. Sopprimere al malgoverno della cosa pubblica (che si manifesta nella carenza degli interventi statali), con la contribuzione estemporanea dei cittadini, che già provvedono al pagamento di sostanziosi oneri per servizi spesso inesistenti, se da un lato rappresenta un alto senso di altruismo per il

popolo stesso, dall'altro costituisce un ostacolo alla rimozione di quelle disfunzioni statali.

La presente proposta di legge interviene in merito alla corresponsione dei canoni relativi a manifestazioni finalizzate a raccogliere fondi per attività benefica e ricerca scientifica oppure a manifestazioni agonistiche, tese alla promozione dell'attività sportiva, abolendo il tributo dovuto alla SIAE e ogni altra imposizione statale o regionale in questo campo ponendo anche limitazioni affinché le manifestazioni benefiche siano effettivamente finalizzate a questo scopo.

L'attuazione delle finalità previste dalla presente legge comporterà una minore entrata per l'erario inferiore ai 5 miliardi annue.

La presente proposta di legge riproduce integralmente una proposta presentata nella XIII legislatura dall'onorevole Cicu e da altri deputati del centro-destra (atto Camera n. 2125). La sua ripresentazione tende da un lato a manifestare consenso sul tema in oggetto, dall'altro a ricordare ai presentatori di allora che, facendo attualmente parte dello schieramento di maggioranza, sono in grado di approvarla.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Gli spettacoli, le attività sportive e altre iniziative, comunque tese a raccogliere fondi al fine di promuovere o incrementare la ricerca scientifica, l'assistenza a persone in stato di bisogno e sopperire a spese sanitarie gravose a carico di singoli individui, non sono soggetti ad alcun onere fiscale per licenze o autorizzazioni, in base alle leggi vigenti, o a contributi relativi ai diritti d'autore e ad ogni altro diritto erariale previsto per effetto di leggi statali o regionali.

2. Rientra nell'ambito di applicazione del comma 1 anche l'attività svolta *a latere* di manifestazioni sportive, finalizzate alla promozione dello sport, che prevedano l'ingresso gratuito degli spettatori.

3. Le commissioni provinciali, preposte al controllo dei requisiti di sicurezza delle predette manifestazioni, operano senza che per i propri componenti sia previsto alcun tipo di compenso, fatte salve le spese effettivamente sostenute relativamente ad eventuali trasferte.

4. Non può essere previsto alcun compenso per gli organizzatori delle manifestazioni di cui ai commi 1 e 2, né per i partecipanti alla stessa.

5. Tutte le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 devono pubblicizzare il patrocinio della SIAE, a titolo di compensazione per la mancata acquisizione dei diritti d'autore.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 5 miliardi di lire annue per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'am-

bito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

